



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 144/14/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 92/DDA/MCA - <http://www.solarmovie.is/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/210, pervenuta in data 25 novembre 2014 (prot. n. DDA/0001712), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali) in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Columbia Pictures Industries Inc., Disney Enterprises, Inc., Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Television Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios Productions LLLP e Warner Bros, detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://www.solarmovie.is/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra cui sono specificamente indicate le seguenti:

- *“The Amazing Spider-man 2”*, alla pagina internet <http://www.solarmovie.is/watch-the-amazingspider-man-2-2014.htm>;
- *“Heaven is For Real”*, alla pagina internet <http://www.solarmovie.is/watch-heaven-is-forreal-2014.html>;
- *“Captain Phillips”*, alla pagina internet <http://www.solarmovie.is/watch-captain-phillips-2013.html>;
- *“Captain America: The winter Soldier”*, alla pagina internet <http://www.solarmovie.is/watch-captain-america-the-wintersoldier-2014.html>;
- *“Frozen”*, alla pagina internet <http://www.solarmovie.is/watch-frozen-2013.html>;
- *“Planes”*, alla pagina internet <http://www.solarmovie.is/watch-planes-2013.html>;
- *“The Lone Ranger”*, alla pagina internet <http://www.solarmovie.is/watch-the-lone-ranger-2013.html>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Oz the Great and Powerful”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-oz-the-greatand-powerful-2013.html>;
- “Anchorman 2: The Legend Continues”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-anchorman-2-the-legend-continues-2013.html>;
- “Jackass Presents: Bad Grandpa”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-jackass-presents-badgrandpa-2013.html>;
- “Pain & Gain”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-pain-gain-2013-3.html>;
- “Star Trek Into Darkness”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-star-trek-intodarkness-2013-1.html>;
- “Jack Ryan: Shadow Recruit”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-jack-ryanshadow-recruit-2014.html>;
- “Franklin & Bash S2 E10”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/tv/franklin-bash-2011/season-2/episode-10/>;
- “Justified S3 E11”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/tv/justified-2010/season-3/episode-11/>;
- “X-Men: Days of Future Past”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-x-men-days-of-futurepast-2014.html>;
- “The Secret Life of Walter Mitty”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-the-secret-lifeof-walter-mitty-2013.html>;
- “The Wolverine”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-the-wolverine-2013.html>;
- “Epic”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-epic-2013.html>;
- “The Book Thief”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-the-book-thief-2013.html>;
- “Ride Along”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-ride-along-2014.html>;
- “Neighbors”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-neighbors-2014.html>;
- “About Time”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-about-time-2013.html>;
- “Despicable Me 2”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-despicable-me-2-2013.html>;
- “Fast and Furious 6”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-fast-furious-6-2013.html>;
- “The Lego Movie”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-the-lego-movie-2014.html>;
- “Godzilla”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-godzilla-2014.html>;
- “Gravity”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-gravity-2013.html>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Pacific Rim”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-pacific-rim-2013.html>;
 - “300: Rise of an empire”, alla pagina internet
<http://www.solarmovie.is/watch-300-rise-of-anempire-2014.html>;
2. Il soggetto istante dichiara che *“E' stata inviata in data 18/11/2014 notifica con richiesta di rimozione all'indirizzo dmca@solarmovie.is, non ottenendo risposta nè la rimozione degli URL segnalati nella notifica. L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”*;
3. Dalle verifiche condotte sul sito internet oggetto dell'istanza, è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito è risultata, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41;
4. Questi elementi inducevano a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
5. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza è emerso quanto segue: il nome a dominio del sito internet oggetto dell'istanza risulta verosimilmente registrato per conto della Società Danske Erker S.A, che risulta avere sede in 7 New Road BZ-00000 Belize City; e indirizzo di posta elettronica admin@solarmovie.com e dmca@solarmovie.is. I servizi di hosting e i server impiegati sono verosimilmente riconducibili alla società AS10929 Netelligent Hosting Services Inc., CA con sede in 800 Square-Victoria, Suite SS1-060 Montréal, il cui numero di telefono risulta essere 1-888-369-2209 e l'indirizzo e-mail support@netelligent.com;
6. Con comunicazione del 28 novembre 2014 (prot. n. DDA/0001724), la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 92/DDA/MCA relativo all'istanza DDA/210, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter lett. a) e d), della legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione ha, altresì, rappresentato di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento;
7. Considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito [solarmovie.is](http://www.solarmovie.is) oggetto dell'istanza, in data 28 novembre 2014 è stata data comunicazione dell'avvio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, con la società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di hosting e alla quale sono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

8. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 25 novembre 2014, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del Decreto né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

9. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto dell'istanza nonché a numerose altre opere digitali, di cui molte afferenti alle società per conto delle quali FAPAV ha presentato l'istanza, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d);

10. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito <http://solarmovie.is/>, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

11. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

12. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito internet www.solarmovie.is, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l’allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito www.solarmovie.is, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l’allegato A al presente provvedimento.

L’ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all’allegato B al presente provvedimento.

L’inottemperanza all’ordine impartito con il presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria